

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. ed ii..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto qui pervenuto il XXXX avverso il provvedimento prot. n. 4098 del 4 maggio 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa con cui è stato approvato il progetto di modifica della copertura del punto di ristoro esistente di cui alla concessione di valorizzazione dell'area di proprietà dello Stato, denominata XXXX

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

La ricorrente contesta il provvedimento prot. n. 4098 del 4 maggio 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa per nullità ex articolo 21 septies della legge 241/90 per mancanza degli elementi essenziali del provvedimento, nonché illegittimo per eccesso di potere da sviamento e travisamento, per violazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.42/2004 e s.m.i., per eccesso di potere da irragionevolezza e incongruità in quanto avrebbe effettuato una sanatoria parziale della struttura installata nella XXXX in violazione anche dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio;

VISTA la sentenza n.62 del 13 gennaio 2020 con cui il TAR Sicilia, Sezione di Catania , ha respinto il ricorso presentato dalla XXXX, avverso il provvedimento prot. n. 7105 del 21 agosto 2018, con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Siracusa aveva ordinato alla ricorrente la rimessione in pristino dei luoghi interessati , a causa dell'accertata difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato;

CONSIDERATO che, con tale sentenza il TAR Sicilia , Sezione di Catania, ha effettivamente riscontrato, e per tale motivo rigettato il ricorso, la difformità tra le altezze massima e minima autorizzate del manufatto, rispettivamente di metri 4,50, e metri 2,88, e quelle effettivamente realizzate che sono di metri 5,11 e metri 3,45 mentre per quanto riguarda la zavorra , realizzata in un'unica platea di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata gettata in opera anziché tramite il posizionamento di zavorre prefabbricate, la sentenza ha ritenuto che il danno paesaggistico rappresentato deriverebbe soltanto dalla obiettiva maggiore difficoltà nella restituzione dello stato dei luoghi iniziale dei luoghi , come previsto al termine della concessione e, pertanto, ha rigettato il ricorso, con le precisazioni afferenti la demolizione della zavorra , come prospettato nel testo della sentenza.

CONSIDERATO, altresì, che il provvedimento impugnato non ha posto in essere alcuna sanatoria parziale ai sensi dell'articolo 167 del Codice del beni culturali e del paesaggio , bensì , ai sensi dell'articolo 160 dello stesso Codice, trattandosi di zona vincolata ai sensi del titolo II del Codice , si è uniformata alle prescrizioni della sentenza n.62/2020;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dover respingere il ricorso gerarchico presentato dal XXXX avverso il provvedimento prot. n. 4098 del 4 maggio 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato con atto qui pervenuto il 25.08.2020 , dal XXXX avverso il provvedimento prot. n. 4098 del 4 maggio 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto è integralmente confermato il provvedimento n. 4098 del 4 maggio 2020 della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa a mezzo pec.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 10-11-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Sergio Alessandro